

Cassazione. Il socio leso non ha diritto di riscatto ma solo al risarcimento - Il punto su orientamenti diversi

## Prelazione violata, contratto valido

### *Il mancato rispetto della clausola non vanifica la cessione di partecipazioni*

Non è viziato da nullità il contratto di cessione di partecipazioni sociali stipulato in violazione della clausola di prelazione contenuta nello statuto della società; non ha diritto di riscatto verso il terzo acquirente - ma unicamente il diritto al risarcimento del danno verso il soggetto cedente - il socio che lamenta la lesione del proprio diritto di prelazione (avendo dimostrato non solo la violazione della clausola statutaria di prelazione, ma anche il suo concreto interesse a rendersi acquirente delle partecipazioni cedute da altro socio in dispregio al patto di preferenza).

È quanto deciso dalla Cassazione in una sentenza (la n. 7003 dell'8 aprile 2015) che costituisce un episodio di rilevante importanza per il fatto di "fare il punto" circa l'opinione dei giudici di legittimità nella materia delle conseguenze che si producono in caso di violazione della clausola statutaria di prelazione, sulla quale si è sempre registrata (sia prima che dopo la riforma del 2003) un'ampia varietà di opinioni, sia in dottrina che in giurisprudenza.

L'aspetto su cui si è sempre avuta una predominante concordanza di consensi è quello della efficacia solamente "interna" dei sindacati "di blocco" (vale a dire i contratti parasociali con i quali si stabiliscono limiti alla cessione di partecipazioni) e della efficacia anche "esterna" delle clausole limitative alla circolazione di azioni e quote che siano contenute in uno statuto di società di capitali: nel primo caso, infatti, si ritiene che il patto limitativo della circolazione delle partecipazioni generi sì la responsabilità contrattuale del socio cedente verso gli altri soci, ma non sia opponibile al terzo acquirente (il quale, quindi, effettua un acquisto perfettamente valido, efficace e opponibile alla società e ai soci aventi diritto a preferenza); mentre nel secondo caso si ritiene che la società possa rifiutarsi di riconoscere come proprio socio il soggetto che si sia reso acquirente delle partecipazioni in dispregio del patto di preferenza cui il socio cedente era vincolato. E ciò in conseguenza della "pubblicità" che la clausola limitativa della circolazione delle partecipazioni ha ottenuto per il fatto di essere contenuta in uno statuto pubblicato nel Registro delle imprese.

Non c'è, invece, concordanza di consensi in ordine alla qualificazione dell'atto di cessione di partecipazioni stipulato in violazione della clausola di prelazione, poiché, accanto all'orientamento di minoritaria dottrina, secondo il quale la società non potrebbe rifiutare l'iscrizione del cessionario a libro soci (ma le partecipazioni acquistate da costui sarebbero soggette a diritto di riscatto da parte dei soci aventi diritto a prelazione), sono da annoverare: l'opinione (Cassazione n. 2763/1973; Tribunale di Milano, 23 settembre 1991; Tribunale di Roma, 18 marzo 1998) che afferma la nullità e quindi la inefficacia assoluta del contratto di cessione delle azioni o quote, sia verso la società sia verso gli altri soci;

l'idea che tale contratto sia valido ed efficace tra socio cedente e terzo cessionario, ma non opponibile alla società, la quale pertanto potrebbe non riconoscere il cessionario come socio, e cioè come soggetto titolato a esercitare i diritti sociali (riscuotere i dividendi, partecipare alle assemblee, esercitare il diritto di opzione in caso di aumento del capitale sociale, eccetera).

La sentenza n. 7003/2015 della Cassazione aderisce dunque a quest'ultima tesi, su un solco già tracciato, in sede di legittimità, dalla sentenza n. 12370/2014 e, in sede di merito, dal Tribunale di Milano in una decisione datata 28 giugno 2011: l'acquisto del cessionario non è invalido né inefficace, ma, nonostante la sua validità e la sua efficacia, non è suscettibile di permettere all'acquirente delle partecipazioni di pretendere di essere ammesso all'esercizio dei diritti sociali, i quali quindi continueranno a dover essere esercitati dal socio cedente (cosicché, se si tratti di diritti amministrativi – quali il voto in assemblea – essi andranno esercitati su istruzione del cessionario; se invece si tratti di diritti patrimoniali – quali la riscossione del dividendo – la relativa utilità andrà riversata sul cessionario).

A questa ricostruzione consegue che il cessionario non può subire il riscatto delle partecipazioni acquistate, in violazione del diritto di prelazione, a opera dei soci che hanno subito la lesione del loro diritto alla preferenza in caso di cessione delle proprie

---

#### LA CONSEGUENZA

L'acquirente non può però essere ammesso all'esercizio dei diritti che rimangono in capo a chi vende

partecipazioni da parte di altro socio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani